



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Verbale n. 2/2013

Seduta del 7 febbraio 2013

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno 7 febbraio 2013, alle ore 15,30 presso la Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, si è riunita la seduta della Conferenza Stato Regioni (convocata con nota CSR prot. n. 762 P-4.23.2.21 del 1 febbraio 2013 e con nota CSR prot. n. 873 P-4.23.2.21 del 5 febbraio 2013) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 24 gennaio 2013.

- 1. Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) Codice sito: 4.1/2012/6 (Servizio I)**
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numero 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
- 2. Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68". (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/6 (Servizio I)**
Intesa ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 3. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'integrazione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici con l'opzione "Tecnologie del legno", quale ulteriore articolazione dell'indirizzo "Meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "Meccanica e mecatronica. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.2/2013/4 (Servizio I)**
Parere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4. **Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/7B (Servizio II)**
Accordo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. **Accordo tra Governo e Regioni concernente modifica, per l'anno 2013, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/9 (Servizio II)**
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)
6. **Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594). (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2012/66 (Servizio II)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/68 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/9 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina "Cure Palliative". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/5 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

10. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri". (SALUTE) Codice:4.10/2013/2 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale di ricerca sanitaria 2013-2015". (SALUTE) Codice:4.10/2012/106 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 12bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
12. **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/86 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
13. **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria". (SALUTE) Codice:4.10/2012/108 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni.
14. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni della somma di € 90.000.000,00 individuata per l'anno 2012 quale quota parte delle risorse residue di cui al programma pluriennale previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 da finalizzare agli interventi per l'adeguamento della normativa antincendio. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/10 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189.
15. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Valle D'Aosta, sottoscritto in data 18 aprile 2011". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/16 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
16. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- programma con la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 11 settembre 2009". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/17 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
17. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Liguria, sottoscritto in data 27 luglio 2000". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/18 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
18. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Toscana, sottoscritto in data 3 marzo 1999". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/19 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
19. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma quadro con la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 marzo 1999".. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/20 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
20. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Veneto, sottoscritto in data 22 giugno 2000". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/21 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
21. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Umbria, sottoscritto in data 19 dicembre 2005". (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/22 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
22. **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- programma con la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 23 dicembre 1999".
(SALUTE) Codice sito 4.10/2013/23 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
23. **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/13 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
24. **Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/8 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
25. **Intesa sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.14/2013/2 (Servizio V)**
Intesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
26. **Intesa sullo schema di decreto concernente l'adozione di uno schema-tipo per la redazione della relazione di fine legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT) Codice sito: 4.6/2013/3 (Servizio II)**
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. **Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito: 4.16/2012/24 (Servizio V)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
28. **Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in materia di organismi geneticamente modificati. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.14/2012/23 (Servizio V)**
Acquisizione di designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

29. **Acquisizione della designazione di due esperti e di cinque rappresentanti delle Regioni nell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/103 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
30. **Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Toscana in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18.2013/07 (Servizio VI)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
31. **Parere sulle nuove linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale (SERVIZIO CIVILE) Codice sito: 4.8/2013/1 (Servizio II)**
Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
32. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/12 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
33. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/11 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
34. **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il nuovo sistema di remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale della filiera distributiva del farmaco. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/7 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
35. **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/14 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189.
36. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/24 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

37. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari. (SALUTE) Codice:4.10/2012/102 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
38. **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria". (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.4/2013/4 (Servizio I)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
39. **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano riassicurativo agricolo 2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2013/08 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, **GNUDI***; il Ministro della salute, **BALDUZZI**; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **PROFUMO**; il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **MARTONE**; il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, **BRAGA**; il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, **FANELLI**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **CERIANI**; il Sottosegretario allo sviluppo economico e alle infrastrutture e ai trasporti, **VARI**; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, **CARPINO**.

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Emilia Romagna, **ERRANI**; il Presidente della Regione Liguria, **BURLANDO**; il Presidente della Regione Basilicata, **DE FILIPPO**; il Presidente della Regione Umbria, **MARINI**; il Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, **CIRIANI**; l'Assessore della Regione Emilia Romagna, **LUSENTI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **COLOZZI**; l'Assessore della Regione Piemonte, **QUAGLIA**; gli Assessori della Regione Puglia, **DENTAMARO** e **ATTOLINI**; gli Assessori della Regione della Regione Toscana, **TARGETTI** e **MARRONI**; gli Assessori della Regione Veneto, **COLETTO** e **CIAMBETTI**; l'Assessore della Regione Sardegna, **DE FRANCISCI**.

Svolge le funzioni di Segretario, **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni;

*Il Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro GNUDI** comunica che, su richiesta del Ministro Balduzzi, è stato invertito l'ordine del giorno della Conferenza così da anticipare i punti in materia di salute.

Apprendo i lavori della Conferenza Stato Regioni, pone all'approvazione il **verbale della seduta del 24 gennaio 2013**.

Non essendovi osservazioni, la **Conferenza Stato Regioni** approva il **verbale della seduta del 24 gennaio 2013**.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 7 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati"**.

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

CONSIDERATI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, adottato in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 1088 del 1970, che prevedeva l'obbligatorietà della vaccinazione antitubercolare per determinati soggetti cutinegativi a rischio di infezione, tra i quali gli operatori sanitari e gli studenti di medicina all'atto dell'iscrizione;

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", sancito da questa Conferenza il 17 dicembre 1998 (Repertorio Atti n. 571 /CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, supplemento n. 35;

- che le predette Linee Guida hanno individuato, quali soggetti esposti ad un rischio elevato di contrarre la tubercolosi, gli operatori sanitari di ospedali o reparti che assistono frequentemente pazienti affetti da tale patologia e che l'attività di prevenzione su questo gruppo di popolazione si fonda sulla:

- 1) valutazione del rischio di trasmissione nosocomiale della tubercolosi;
- 2) attivazione di un programma di controllo modulato sulla base del rischio attuale di trasmissione della tubercolosi e sorveglianza e profilassi individuale degli operatori;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- la legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'articolo 93, comma 1 abroga l'articolo 10, comma 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e che al comma 2 del medesimo articolo demanda ad un successivo regolamento, l'individuazione, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, delle condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi, nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465 recante "Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", il quale, all'articolo 1, individua i soggetti per i quali è prevista la vaccinazione antitubercolare obbligatoria tra cui personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita da questa Conferenza il 22 febbraio 2012, sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014" (Repertorio Atti n. 54/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012 n. 60, che indica la vaccinazione anti-tubercolare (BCG) per gli operatori sanitari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465;
- il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare:
 - l'articolo 1, che individua le finalità del decreto che, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione, deve garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati;
 - l'articolo 2, comma 1, lettera q), che definisce in tal modo la «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
 - l'articolo 13, che stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- l'articolo 15, comma 1, lettera l), che individua, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori;
 - l'articolo 17, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, tra cui la valutazione di tutti i rischi;
 - il Titolo X, che disciplina l'esposizione agli agenti biologici, nell'ambito della disciplina della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 274 che stabilisce le misure specifiche da adottarsi per strutture sanitarie e veterinarie e che, per le strutture sanitarie, stabilisce che il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi:
 - a) presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta;
 - b) in relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati;
 - c) nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico;
- l'articolo 304, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che dispone l'abrogazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dallo stesso decreto incompatibile con lo stesso;
- che l'individuazione dei soggetti, per i quali è prevista la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, è attualmente oggetto di disciplina specifica nell'ambito del Titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 e che si rende, quindi, necessario definire linee applicative uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati;
- il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 22 maggio 2012;

SI CONVIENE

sul documento recante "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati", allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Al fine di garantire una uniforme applicazione in materia di prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e nei soggetti ad essi equiparati, si conviene di implementare le misure di profilassi secondo quanto previsto dalla normativa e dalle evidenze scientifiche più aggiornate;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 2. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
(All. 1)**

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 8 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria"**.

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo nella versione trasmessa il 5 febbraio 2013.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:**

Considerati:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 3, in forza del quale, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute;
- la circolare del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238/p con la quale il Ministero della salute ha diramato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (Ce) 854/2004 e 882/2004;
- la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra gli altri, di definire uno Standard di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit;**
- **il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;**
 - **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro - comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell'area della sanità pubblica veterinaria e dell'area della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;**
 - **il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 concernente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;**
 - **l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";**
 - **l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;**
 - **l'opportunità, al fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dal richiamato articolo 4 del Reg. 882/04, di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare;**
 - **la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;**
 - **l'opportunità di condividere linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività del controllo ufficiale di cui al D.Lgs 193/2007 in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004 e dalle altre norme riportate nella sezione riferimenti normativi;**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SI CONVIENE

sul documento recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", Allegato A), parte integrante del presente atto.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto del presente Accordo che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(All. 2)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 9 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina "Cure Palliative"**.

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'accordo.

La trattazione del punto verrà approfondita successivamente. (N.d.R.)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 10 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri"**.


Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'accordo, trasmessa dalla Segreteria della Conferenza il 6 febbraio 2013.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:**

Considerati:

- la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4 novembre 1999, con le quali hanno invitato gli Stati membri sono stati invitati ad affrontare i problemi connessi all'utilizzo delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di sicurezza ed informazione corretta;

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, spinge gli Stati membri a formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC, con particolare attenzione alla formazione del personale;

- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";

- che si rende opportuno tutelare la libertà di scelta dei cittadini e quella di cura del medico e dell'odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale;

- che risulta necessario procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti;

- che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata;

SI CONVIENE

Art. 1 .

Campo di applicazione

- 1. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.**
- 2. Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
- 3. L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4. L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

**Art. 2
Definizioni**

- 1. L'Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato.**
- 2. La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.**
- 3. L'Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla "Legge dei Simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti.**

**Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia**

- 1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.**
- 2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto.**

**Art. 4
Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l'iscrizione negli elenchi**

- 1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:**
- a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
 - b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
 - c) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
 - d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
 - e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
 - f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
 - g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Obiettivi formativi dei corsi di formazione

- 1. I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
- 2. Gli obiettivi generali sono:
 - a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
 - b) aspetti della relazione medico - paziente e con i sistemi sanitari;
 - c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale;
 - d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;
 - e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari;
 - f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
 - g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
 - h) individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Art. 6
Metodologie formative**

1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
 - a) lezioni frontali
 - b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
 - c) formazione sul campo/tirocinio pratico
 - d) tutoraggio
 - e) studio individuale.
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti. Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.

**Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura,
fitoterapia e omeopatia**

1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono essere legalmente costituiti.
3. L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

**Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse**

1. Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a "sponsorizzare" specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione i soggetti pubblici e privati accREDITATI alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 9

Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.

1. Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;**
- b) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l'insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;**
- c) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;**
- d) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;**
- e) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all'elenco dei medici esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;**
- f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori";**
- g) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;**
- h) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l'ente di formazione.**

Art. 10

Fase transitoria

- 1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.**
- 2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. In fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
- d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.

4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l'iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.

5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.

(All. 3)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 11 all'o.d.g. che reca: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale di ricerca sanitaria 2013-2015".

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa, nella versione concordata l'11 gennaio 2013.

Il Ministro BALDUZZI fa presente che il Ministero della salute ha inserito una modifica che riguarda il finanziamento e le modalità di assegnazione delle risorse, al fine di una maggiore chiarezza sulle destinazioni dei fondi e dei destinatari istituzionali.

Auspica altresì, che sulla base della leale collaborazione con le Regioni, si potrà addivenire al perfezionamento dell'intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Presidente ERRANI chiede chiarimenti riguardo alla modifica menzionata dal Ministro Balduzzi, in ordine alle percentuali delle risorse da assegnare.

Il Ministro BALDUZZI precisa che per quanto riguarda l'ammontare complessivo della ricerca, si confermano a parità di destinatari istituzionali, le quote relative al 55% per la ricerca corrente degli IRCCS, dell'8% per la ricerca corrente degli altri enti destinatari ex lege, del 70% per il conto capitale e del 30% per la ricerca finalizzata, a parità di soggetti istituzionali.

Ribadisce che il Ministero della salute ha ravvisato la necessità di rendere fisse tali percentuali, evitando il principio della discrezionalità, nell'interesse delle parti interessate e sulla base di una leale collaborazione interistituzionale.

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime l'assenso sulla proposta formulata dal Ministro Balduzzi.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui sopra, sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2013-2015".
(All. 4)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 12 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"** in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Presidente ERRANI, nel prendere atto che il confronto richiesto dalle Regioni con il Presidente del Consiglio dei Ministri sui gravi problemi relativi alla sostenibilità del sistema Sanitario Nazionale non è ancora avvenuto, chiede di non trattare il punto.

Il Ministro BALDUZZI chiede conferma se le Regioni intendono ribadire la richiesta dell'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime l'assenso.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI prende atto della posizione rappresentata dalle Regioni, registrando il rinvio del punto.

Il Presidente ERRANI precisa che la trattazione del punto è subordinata all'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 13 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria"**.

Il Presidente ERRANI esprime avviso favorevole all'intesa, condizionata ad un impegno politico relativo alla dilazione dei tempi per l'applicazione, di almeno 6 mesi.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui sopra, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria", nella versione pervenuta dal Ministero della salute con la nota del 28 gennaio 2013, di cui in premessa.
(Alf. 5)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 14 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni della somma di € 90.000.000,00 individuata per l'anno 2012 quale quota parte delle risorse residue di cui al programma pluriennale previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 da finalizzare agli interventi per l'adeguamento della normativa antincendio.**

Il Presidente ERRANI esprime avviso favorevole all'intesa nella versione trasmessa in data odierna.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni della somma di € 90.000.000,00 individuata per l'anno 2012 quale quota parte delle risorse residue di cui al programma pluriennale previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 da finalizzare agli interventi per l'adeguamento della normativa antincendio, come da allegato A, parte integrante del presente atto.**
(All. 6)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 15 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Valle D'Aosta, sottoscritto in data 18 aprile 2011"**.

Il Presidente ERRANI esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento che consegna. **(All. 7/a)**

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa, sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Valle D'Aosta, sottoscritto in data 18 aprile 2011"**.
(All. 7)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 16 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 11 settembre 2009"**.

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.
(All. 8/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa, sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 11 settembre 2009"**.
(All. 8)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 17 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Liguria, sottoscritto in data 27 luglio 2000".

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.

(All. 9/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Liguria, sottoscritto in data 27 luglio 2000".
(All. 9)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 18 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Toscana, sottoscritto in data 3 marzo 1999".

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.

(All. 10/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Toscana, sottoscritto in data 3 marzo 1999".
(All. 10)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 19 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma quadro con la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 marzo 1999".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.

(All. 11/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 marzo 1999".

(All. 11)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 20 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Veneto, sottoscritto in data 22 giugno 2000".**

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.

(All. 12/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta di cui in premessa, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Veneto, sottoscritto in data 22 giugno 2000".

(All. 12)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 21 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo integrativo dell'Accordo di programma con la Regione Umbria, sottoscritto in data 19 dicembre 2005".**

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.

(All. 13/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta di cui in premessa, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Umbria, sottoscritto in data 19 dicembre 2005”.
(All. 13)

Il Ministro GNUDI pone all’esame il punto 22 all’o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 23 dicembre 1999”.**

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all’intesa con la richiesta contenuta nel documento già consegnato.
(All. 14/a: documento consegnato dal Presidente Errani al punto 15)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta di cui in premessa, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 23 dicembre 1999”.
(All. 14)

Il Ministro GNUDI pone all’esame il punto 23 all’o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.**

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(All. 15)

Il Ministro GNUDI pone all’esame il punto 24 all’o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole con la raccomandazione che i decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 siano predisposti sentite le Regioni.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
(All. 16)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 32 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.**

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo nella versione trasmessa il 5 febbraio 2013.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
 - l'articolo 100, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
 - l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;
 - la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- la legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone e delle cose a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
- la legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate"), che reca, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, la disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi;
- l'articolo 1, comma 2, della predetta legge, il quale precisa che, per "professioni non organizzate in ordini o collegi", deve intendersi l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
- che si rende necessario effettuare una ricognizione delle attività riservate per legge alle professioni sanitarie regolamentate, al fine di fornire un quadro di riferimento delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, ai sensi delle norme vigenti, in relazione a quanto previsto, all'articolo 9, della richiamata legge n.4 del 2013 in materia di certificazione di conformità a norme tecniche UNI;
- che, per effettuare tale ricognizione, si ritiene necessario uno specifico approfondimento di natura tecnica e giuridica e che è opportuno, in via preliminare, procedere alla individuazione degli ambiti generali di attività delle professioni sanitarie;

SI CONVIENE

1. di demandare al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

sanitarie, regolamentate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza a tutela della salute;

2. di demandare a un successivo accordo da sancire in questa Conferenza la declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione.

Le parti convengono, fin d'ora, che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione sono riservate alle professioni sanitarie.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 17)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 33 all'o.d.g. che reca: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale".

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'Accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:**

Considerati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 8-*octies*, che prevede che le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza", pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 76 del 31 marzo 1992;

- le "Linee-Guida sul sistema dell'emergenza sanitaria", in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l'atto di intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta di questa Conferenza dell'11 aprile 1996 e pubblicato nella G.U. il 17 maggio 1996.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- le "Linee-Guida sul sistema dell'emergenza sanitaria", in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l'atto di intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta di questa Conferenza dell'11 aprile 1996 e pubblicato nella G.U. il 17 maggio 1996;
- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 sul documento recante: "Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: "Triage intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza -urgenza sanitaria" (Rep. Atti n.1313 /2001);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" che, nel livello dell'Assistenza distrettuale include sia la Continuità Assistenziale notturna e festiva - tra le prestazioni dell'area della Medicina di Base- che le prestazioni dell'area dell'emergenza sanitaria territoriale pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 22 maggio 2003 sul documento di "Linee guida su formazione, aggiornamento ed addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza urgenza" (Rep. Atti n 1711 /2003);
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008 recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 2009;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 ottobre 2009 recante "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale e linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano - Anno 2009", pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2010;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n.135/CSR), integrativo dell'Accordo sancito il 20 aprile 2011(Rep. Atti n.84/CSR) sulla proposta del Ministro della Salute di linee guida per l'utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo1, commi 34 e 34- bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011;
- il decreto- legge 13 settembre 2012, 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante " Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2012, S.O. n.201/L;
- che, in materia di riordino dell'assistenza territoriale, le Regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria e l'integrazione con i servizi ospedalieri;

SI CONVIENE

sul documento recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Le parti danno atto che il documento oggetto del presente Accordo fornisce indicazioni utili a favorire un armonico sviluppo di tutti i servizi sanitari territoriale e ospedaliero, nell'ambito dell'emergenza- urgenza e del settore delle cure primarie e convengono:

- a) adottare sistemi di ricezione delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema di Emergenza-Urgenza, le tecnologie e integrando i sistemi informativi regionali lasciando comunque distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità Assistenziale;
- b) realizzare presidi territoriali multi professionali per le Cure Primarie, utilizzando le strutture ospedaliere riconvertite in punti di assistenza territoriali, potenziando ambulatori e forme di aggregazione già esistenti ma anche e soprattutto mettendo in rete e riorganizzando i punti di erogazione dell'assistenza territoriale nell'ambito dei Distretti;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- c) realizzare all'interno del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione percorsi separati clinico - organizzativi dei pazienti classificati dai Sistemi di Triage con codici di gravità Rossi e Gialli da quelli Verdi e Bianchi, anche con l'invio di questi ultimi a *team* sanitari distinti per le prestazioni a basso contenuto di complessità che non necessitano di trattamento per acuti o comunque di permanenza in ambiente ospedaliero;
- d) garantire, per il paziente a bassa complessità assistenziale, la continuità di cura attraverso percorsi agevolati che prevedano eventualmente la prenotazione per esami ed ulteriori accertamenti da effettuare in tempi brevi, adottando apposite procedure per l'invio alla rete delle Cure Primarie, attivando ogni possibile collegamento tra gli specialisti del Pronto Soccorso e la rete degli specialisti territoriali governata dal Distretto.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(All. 18)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 34 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il nuovo sistema di remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale della filiera distributiva del farmaco.**

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni chiede il rinvio del punto.

Il Ministro BALDUZZI prende atto della richiesta di rinvio del Presidente Errani.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 35 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento.**

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'intesa sul testo
trasmissione il 5 febbraio 2013.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri per la composizione dei Comitati etici e per il loro funzionamento, nella versione pervenuta con la nota del 5 febbraio 2013 di cui in premessa.
(All. 19)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 36 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012.**

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'Accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- l'Intesa sancita da questa Conferenza il 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti 2271/CSR), con la quale è stato approvato il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui all'allegato 2 della medesima Intesa;
- in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera e), con il quale le Regioni si impegnano ad adottare i Piani regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal richiamato Piano nazionale della prevenzione e si impegnano a trasmettere al Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte per consentire allo stesso di certificare l'avvenuto adempimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della medesima Intesa, al Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e al Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali;
- il Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, che ha confermato il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, estendendone la validità all'anno 2008;
- l'Intesa sancita da questa Conferenza il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n.104/CSR) concernente la conferma della proroga al 2008 del Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007, nonché l'importo di 240 milioni di euro a valere sulle risorse vincolate per gli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2008 e di ulteriori 200 milioni, che le Regioni mettono a disposizione come previsto dall'articolo 4 della predetta Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **l'Intesa sancita da questa Conferenza il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente l'approvazione del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012, con la quale le Regioni si impegnano ad adottare entro il 30 settembre 2010 i Piani regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal richiamato Piano nazionale;**
- **che, con la predetta Intesa, le Regioni convengono di confermare la destinazione di 200 milioni di euro oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n.662 e successive integrazioni e che le suddette somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale della Prevenzione 2010-2012, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali;**
- **altresi che, con la medesima Intesa, si conviene che il Ministro della salute approva il documento operativo per la realizzazione delle linee di supporto centrali al richiamato Piano;**
- **il decreto del Ministro della salute 10 novembre 2010 recante "Adozione del progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, n. 12;**
- **il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011 recante "Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012", che definisce le azioni centrali prioritarie attuative del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2011, n. 254;**
- **che i risultati documentati dalle Regioni relativamente ai tre anni di vigenza del PNP 2010-2012, sia relativamente alla qualità progettuale sia con riguardo all'avanzamento nella attuazione delle attività pianificate verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, confermano la rilevanza del percorso ad oggi svolto, facendo altresì emergere l'opportunità di proseguirlo per estendere e rafforzare gli interventi di prevenzione promossi e realizzati;**
- **che si rende necessario per le Regioni perfezionare la programmazione già deliberata, estendendola, al fine di completare, consolidare, rimodulare i programmi/progetti previsti dal PNP 2010-2012, così come comunicato con nota del 9 luglio 2012, n.315955;**

SI CONVIENE

1. **di estendere la vigenza del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 di cui all'intesa Stato – Regioni del 29 aprile 2010 al 31 dicembre 2013;**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. di confermare il vincolo della certificazione ai fini dell'accesso al finanziamento previsto dagli Obiettivi di piano;
3. di confermare il sistema di valutazione dei Piani regionali di prevenzione (PRP) di cui all'Intesa Stato – Regioni 10 febbraio 2011 per l'annualità 2013;
4. di procedere alla riprogrammazione dei propri Piani regionali di Prevenzione per l'anno 2013 nei termini di seguito indicati:
 - aggiornamento del quadro strategico in relazione a nuove proposte progettuali;
 - inclusione di nuovi progetti redatti tenendo conto dell'Intesa Stato - Regioni 10 febbraio 2011;
 - eventuale eliminazione di uno o più progetti;
 - mantenimento tal quale dei progetti del PRP 2010-2012, ma con indicazione del valore atteso degli obiettivi al 31 dicembre 2013;
 - rimodulazione della struttura (essenzialmente: obiettivi specifici, risultati attesi, target) dei progetti del PRP 2010-2012;
 - esplicitazione degli indicatori di output (prodotti o prestazioni) o di processo o di *proxy* di *outcome*, coerenti con l'obiettivo che si intende raggiungere;
 - estensione (in termini di ambito territoriale e target coinvolto) dei progetti "pilota" o di quelli che prevedono una copertura non rappresentativa della Regione;
 - orientamento, in maniera più incisiva, nei confronti delle tematiche dell'equità e delle disuguaglianze;
5. di avviare i lavori per l'elaborazione del nuovo piano nazionale della prevenzione per il quinquennio 2014 – 2018.

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(All. 20)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 37 all'o.d.g. che reca: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari.

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'Accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", ed in particolare :
l'articolo 1 che prevede quale finalità della legge stessa il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
l'articolo 5, che include tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria la lavorazione del plasma per la produzione di farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri e aziende produttori emoderivati;
l'articolo 7 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
l'articolo 11 che prevede che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale, sovra regionale e sovraziendale, non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e della aziende sanitarie;
l'articolo 12 che prevede l'istituzione del Centro Nazionale Sangue (CNS) e l'attribuzione allo stesso di funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla legge medesima, ed in particolare il compito di analizzare il fabbisogno nazionale e la domanda dei plasma derivati e di promuovere la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
l'articolo 14 che individua specifici strumenti per la programmazione annuale delle attività trasfusionali;
l'articolo 15 che riguarda la produzione nazionale di emoderivati;
l'articolo 16 che prevede che l'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", ed in particolare l'articolo 136, che prevede che "il Ministero della salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea";
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 2002/98/CE finalizzata a stabilire norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti", ed in particolare l'articolo 26, comma 2, che prevede che il





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le Province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal CNS e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati;

- **il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n.147, ed in particolare l'articolo 10, commi 4 e 5;**
- **che, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 10 dispone che, ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti intermedi, eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono essere esportati o ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o progetti, nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro;**
- **che il plasma raccolto nei Servizi Trasfusionali italiani è utilizzato a scopo clinico oppure inviato, in regime di "conto lavorazione", alle aziende di frazionamento convenzionate con le Regioni per la lavorazione del plasma italiano per la produzione di farmaci emoderivati.**

Rilevato, inoltre, che:

- **il plasma raccolto in Italia e inviato al frazionamento industriale presenta una crescita costante, in termini di quantità e qualità, con conseguente aumento della potenzialità produttiva delle frazioni intermedie e dei prodotti finiti, come ad esempio i fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, etc.);**
- **per alcuni farmaci emoderivati, tra cui i fattori della coagulazione, o loro frazioni intermedie di produzione, che si originano dal plasma nazionale, si verificano situazioni di eccedenza rispetto all'utilizzo nazionale in quanto le scelte terapeutiche nazionali, quali quelle relative al Fattore VIII, sono ad oggi prevalentemente orientate verso prodotti commerciali di origine diversa rispetto al plasma nazionale. Anche se nel medio periodo una rivisitazione dei protocolli terapeutici sulla base della letteratura internazionale potrebbe indurre una valorizzazione del prodotto emoderivato, in sintonia anche con scelte già adottate in altri Paesi dell'Unione Europea;**
- **i fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore IX) e le immunoglobuline sono inserite nelle lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO Model List of Essential Medicines, 17th list, March 2014)**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **in accordo con le stime fornite dalla World Federation of Haemophilia (WFH), il 75% dei pazienti emofiliaci a livello mondiale non riceve alcun trattamento o un trattamento adeguato e molti di questi pazienti risiedono in aree o Paesi oggetto di interesse da parte della Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;**
- **i programmi sanitari della Cooperazione Italiana allo Sviluppo si ispirano ai principi guida sulla "Salute globale", espliciti nelle "Linee guida sulla cooperazione sanitaria" (Documento del Ministero Affari Esteri, Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, luglio 2009) secondo i quali, tra l'altro, i sistemi sanitari garantiscono "prodotti e tecnologie sanitarie, inclusi farmaci essenziali e vaccini, di provata qualità e sicurezza e con un favorevole rapporto costo-efficacia, assicurandone l'accessibilità economica per l'individuo e la comunità e l'appropriata ed equa distribuzione, anche attraverso lo sviluppo delle capacità produttive locali" e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo promuove il partenariato internazionale nella ricerca scientifica e nella formazione tra istituzioni e attori omologhi o portatori di saperi diversi.**

Considerati:

- **la necessità di promuovere ed attuare specifici accordi, programmi o progetti che consentano un utilizzo razionale ed etico dei prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale e che possono prevedere anche l'esportazione di tali prodotti plasmaderivati a fini umanitari;**
- **che a seguito del parziale utilizzo regionale del Fattore VIII derivante dalla lavorazione del plasma nazionale, per le motivazioni sopra espresse, si sono accumulati a magazzino significativi quantitativi di prodotto o semilavorato di cui risulta ragionevole ritenere al momento critico il pieno utilizzo prima della scadenza;**
- **che per la promozione e per l'attuazione di tali accordi, programmi o progetti sono coinvolti, ognuno per le specifiche attività, le Regioni e le Province autonome, il Ministero della salute, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri;**

SI CONVIENE

- 1. Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per la propria competenza, sono impegnati a perseguire programmi per l'appropriato utilizzo nazionale dei prodotti medicinali emoderivati, con particolare riferimento ai fattori della coagulazione derivanti dalla lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, in linea con le evidenze di efficacia e sicurezza prodotte dalla letteratura internazionale.**
- 2. Ai fini di un utilizzo razionale ed etico dei prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale,**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- tenuto conto di quanto previsto al punto 1 e le disposizioni vigenti in materia, senza fini di lucro, viene promosso l'avvio di specifici accordi, programmi o progetti, nell'ambito dei quali si possono prevedere l'esportazione o la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti il fabbisogno nazionale, il supporto all'organizzazione dei sistemi trasfusionali dei Paesi destinatari degli interventi, la formazione e addestramento delle risorse umane, nonché il supporto alla progettazione ed implementazione di reti assistenziali per i pazienti affetti da emofilia e da malattie emorragiche congenite (MEC).
3. Per le predette finalità, il Ministero della salute, avvalendosi del Centro Nazionale Sangue nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, in collaborazione con le Regioni e Province Autonome interessate, con l'ausilio tecnico-scientifico di qualificati esperti di settore e la sinergia con organizzazioni professionali e associazioni di settore presenti in Italia e tenendo conto dei programmi di collaborazione su base multilaterale e bilaterale:
 - a) identifica promuove e supporta programmi, progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica, al fine di garantire un utilizzo etico, razionale ed economicamente sostenibile dei farmaci emoderivati e delle loro frazioni intermedie di lavorazione, eccedenti i fabbisogni nazionali;
 - b) supporta l'organizzazione del sistema trasfusionale dei Paesi destinatari dell'intervento, anche attraverso la formazione e l'addestramento del personale, nonché la progettazione e l'implementazione di servizi/reti assistenziali per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite (MEC).
 4. Le attività sopra indicate, finalizzate al sostegno dei Paesi carenti nella disponibilità di prodotti emoderivati, devono essere svolti senza fini di lucro e senza oneri aggiuntivi per gli Enti interessati. Il recupero dei costi di produzione (costi di raccolta e costi di lavorazione) ove applicato, ha come riferimento almeno quanto addebitato dall'industria di frazionamento quali costi specifici e generali per la produzione dei prodotti medicinali emoderivati. Le modalità di recupero dei costi di produzione delle Regioni e Province Autonome devono trovare esplicitazione negli accordi.
 5. Il Ministero della Difesa si impegna a supportare i programmi, progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica di cui ai punti 2, attraverso il trasporto dei prodotti emoderivati, già preventivamente imballati per garantirne l'integrità durante il viaggio e conferiti presso le basi nazionali di partenza dei vettori verso gli "entry point" appositamente individuati nei territori e per il periodo in cui si svolgono le missioni internazionali, compatibilmente con le prioritarie esigenze istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
 6. Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a promuovere o sostenere accordi, programmi o progetti, di cui al punto 2, nell'ambito delle attività di programmazione, elaborazione e applicazione degli indirizzi della politica di cooperazione e delle politiche di settore relative alla sanità, nonché nell'ambito





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

degli interventi di emergenza, per i quali prevede la cessione dei medicinali emoderivati, dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma, la crescita dell'organizzazione del sistema trasfusionale e della rete assistenziali delle MEC.

- 7. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito di propri accordi, programmi o progetti, secondo le norme vigenti, si impegnano a cedere, per il tramite delle Aziende di produzione di emoderivati con cui hanno stipulato le convenzioni, i medicinali emoderivati o i relativi prodotti intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti i fabbisogni nazionali, al fine di prevenirne la scadenza per mancato utilizzo, anche con recupero dei costi di produzione.**
- 8. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(All. 21)

L'Assessore COLOZZI chiede dei chiarimenti sul punto 34 all'ordine del giorno, ossia se alla richiesta delle Regioni di non trattare il provvedimento, il Governo intende rinviare la trattazione alla successiva seduta della Conferenza ovvero che il punto viene rinviato al fine di un ulteriore approfondimento *sine die*.

Il Ministro BALDUZZI si riserva di ponderare attentamente la questione.

L'Assessore COLOZZI ringrazia il Ministro Balduzzi per la disponibilità.

Viene ripreso l'ordine cronologico dell'ordine del giorno. (N. d.R.)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate.**

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 6 febbraio 2013 di cui in premessa.**

(All. 22)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 2 all'o.d.g. che reca: Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto per consentire ulteriori approfondimenti.

Sottolinea, inoltre, che su tale provvedimento è stato svolto un lavoro tecnico approfondito, dal quale sono emerse alcune criticità, sulle quali le Regioni hanno proposto delle modifiche che sono state in parte accolte e in parte riformulate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca; a tal proposito le Regioni non condividono la revisione, per l'anno 2013, dei criteri di reddito e di merito per gli aventi diritto all'accesso delle borse di studio. Pertanto la richiesta di rinvio proposta dalle Regioni è finalizzata ad approfondire la problematica per poter raggiungere un accordo che vede confermati anche per il 2013 i criteri adottati per il 2012, con la riserva di avviare ulteriori approfondimenti per innovare i criteri per gli anni successivi.

Il Ministro GNUDI fa presente che la successiva seduta della Conferenza potrebbe essere calendarizzata il 21 febbraio 2013.

Il Presidente ERRANI esprimendo l'assenso sulla calendarizzazione della Conferenza, sottolinea che le Regioni s'impegheranno ad approfondire la problematica con maggiore attenzione e puntualità.

Il Ministro GNUDI prendendo atto di quanto esplicitato dal Presidente Errani, registra il rinvio del punto.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 3 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'integrazione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici con l'opzione "Tecnologie del legno", quale ulteriore articolazione dell'indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "Meccanica e meccatronica.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'integrazione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici con l'opzione "Tecnologie del legno" quale ulteriore**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

articolazione dell'indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "Meccanica e meccatronica", trasmesso, con nota n. 1216/PF del 17 gennaio 2013, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(All. 23)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 4 all'o.d.g. che reca: Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Presidente ERRANI chiede il rinvio del punto per la successiva seduta della Conferenza Stato-Regioni, in quanto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non hanno raggiunto l'accordo.

Il Sottosegretario CERIANI dichiara di accogliere la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.

Il Ministro GNUDI pertanto, rinvia il punto alla successiva seduta.


Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 5 all'o.d.g. che reca: Accordo tra Governo e Regioni concernente modifica, per l'anno 2013, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Il Presidente ERRANI consegna un documento (All. 24/a) contenente la proposta di modifica della tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 122, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con la precisazione che il comma 435 della citata legge n. 228/2012 ha abrogato la possibilità, per le Regioni che attribuivano spazi finanziari degli Enti locali nell'ambito dei meccanismi di patto di stabilità verticali, di liberare, dal vincolo di destinazione, un ammontare di risorse pari al triplo del valore attribuito agli Enti locali medesimi, in caso di insussistenza di obbligazioni sottostanti.

Nell'evidenziare che tale abrogazione non è stata richiesta dalle Regioni, fa presente che, comunque, occorre condividere che tale norma non è applicabile a decorrere dal 2013 e, quindi, conseguentemente, a partire dal riparto in questione, che non interessa le risorse attribuite nel 2012 agli Enti locali, per le quali le procedure di svincolo correlate potranno concludersi anche nel 2013.

Il Ministro GNUDI concorda con quanto rappresentato dal Presidente Errani.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE ACCORDO** ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), tra Governo e Regioni sulla modifica, per l'anno 2013, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come formulata nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.
(All. 24)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 6 all'o.d.g. che reca: **Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594).**

Il Presidente ERRANI consegna un documento contenente la designazione delle Regioni del dott. Aurelio Vaccher della Regione Campania. (All. 25/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale rappresentante regionale in seno al Comitato interregionale di gestione e di aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002, del Dott. Aurelio Vaccher della Regione Campania in sostituzione del Dott. Liberato Russo.
(All. 25)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 25 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo trasmesso il 4 febbraio 2013, di cui in premessa.
(All. 26)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 26 all'o.d.g. che reca: Intesa sullo schema di decreto concernente l'adozione di uno schema-tipo per la redazione della relazione di fine legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il Presidente ERRANI, sottolineando la particolare importanza del provvedimento per le Regioni, chiede la disponibilità del Governo per un confronto politico sull'impianto della relazione di fine mandato dei Presidenti delle Giunte, che rischia di introdurre elementi di valutazione politica sull'operato delle Amministrazioni, piuttosto che una verifica di congruità finanziaria.

Condividendo la struttura e le finalità del decreto, ribadisce la necessità di convocare un incontro politico con il Governo al fine di approfondire gli aspetti più specifici quali quelli in materia sanitaria oltre a quelli previsti in materia di bilancio e di finanza regionale.

Sottolinea inoltre che le Regioni chiedono una maggiore chiarezza sulla questione, attraverso un confronto politico con il Governo al fine di trovare un percorso condiviso volto a superare le numerose criticità.

Il Ministro GNUDI chiede chiarimenti riguardo la possibile calendarizzazione dell'incontro.

Il Presidente ERRANI suggerisce, in considerazione degli impegni istituzionali delle parti interessate, di affidare l'incarico ai relativi Uffici per organizzare la convocazione dell'incontro.

Il Ministro GNUDI propone di convocare il tavolo politico, per ragioni organizzative, il 12 febbraio 2013.

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime il proprio assenso alla proposta del Ministro Gnudi.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 27 all'o.d.g. che reca: Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008.

Il Presidente ERRANI chiede il rinvio del punto, poiché la Regione Molise non ha ancora fatto pervenire la propria designazione.

Il Ministro GNUDI prende atto di quanto esplicitato dal Presidente Errani e rinvia il punto.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 28 all'o.d.g. che reca: Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in materia di organismi geneticamente modificati.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

Il **Ministro GNUDI** accoglie la richiesta di rinvio delle Regioni.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il **punto 29** all'o.d.g. che reca: **Acquisizione della designazione di due esperti e di cinque rappresentanti delle Regioni nell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.**

Il **Presidente ERRANI** consegna un documento con le designazione delle Regioni. (All. 27/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE**
del Prof. Giuseppe Barbera
del Dott. Luigi Trotta
quali esperti e
del Dott. Marco Minucci
della Dott.ssa Luisa Giovanna Pedrazzini
dell'Arch. Rita Boccardo
del Dott. Attilio Marcello Guarraci
Dell'Arch. Osvaldo Ferrero
quali rappresentanti delle Regioni nell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale,
delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.
(All. 27)
- | | |
|--|-------------------|
| | Regione Siciliana |
| | Regione Puglia |
| | Regione Toscana |
| | Regione Lombardia |
| | Regione Veneto |
| | Regione Siciliana |
| | Regione Piemonte |

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il **punto 30** all'o.d.g. che reca: **Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Toscana in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole.**

Il **Presidente ERRANI** consegna un documento con la designazione delle Regioni. (All. 28/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE**

di Silvia Anichini Regione Toscana





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**quale rappresentante regionale in seno al comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole in sostituzione del dottor Simone Tarducci.
(All. 28)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 31 all'o.d.g. che reca: Parere sulle nuove linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sul Documento recante: "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile", trasmesso, con nota n. 002598/4.29.5.3 del 4 febbraio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
(All. 29)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 38 all'o.d.g. che reca: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria".

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO sul documento recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento ad aria", allegato sub A) parte integrante del presente atto.
(All. 30)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 39 all'o.d.g. che reca: Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano riassicurativo agricolo 2013.

Il Presidente ERRANI, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano riassicurativo agricolo 2013.
(Al. 31)**

Viene ripresa la trattazione del punto 9) all'ordine del giorno. (N.d.R.)

Il Ministro GNUDI comunica che si riprende, su richiesta del Sottosegretario Ceriani, la trattazione del punto 9 all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario CERIANI precisa che per quanto riguarda la disciplina "Cure Palliative", invece di essere inserita tra le discipline equipolenti ed affini per le valutazioni dei titoli di carriera e delle specializzazioni, è aggiunta in via autonoma a quelle per le quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 484 del 1997, con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tal proposito il Ministero dell'economia e finanze evidenzia che lo schema di accordo non è assentibile.

Il Presidente ERRANI chiede chiarimenti sul possibile ritiro del provvedimento da parte del Governo.

Il Ministro GNUDI evidenzia che il Ministro Balduzzi, competente in materia, ha lasciato la seduta per impegni precedentemente assunti.

Il Presidente ERRANI prende atto che, sulla scorta di quanto rappresentato dal Sottosegretario Ceriani, Il Ministero dell'economia e finanze non condivide la formulazione del testo.

Il Ministro GNUDI propone di rinviare punto alla successiva seduta della Conferenza.

Il Sottosegretario CERIANI esprime l'assenso sulla proposta di rinvio del Ministro Gnudi.

Il Capo di Gabinetto CARPANI del Ministero della salute, comunica che saranno effettuati puntuali approfondimenti al riguardo congiuntamente al Ministero dell'economia e finanze, proponendo di dare luogo al perfezionamento dell'Accordo, a condizione che, in esito alle verifiche che saranno congiuntamente condotte dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo esprima il proprio assenso sulla proposta di accordo medesima.

Il Presidente ERRANI condivide la proposta del Capo di Gabinetto Carpani.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Capo di Gabinetto CARPANI ribadisce che qualora fossero apportate delle modifiche, la trattazione del provvedimento sarà rinviata alla successiva seduta della Conferenza.

Il Sottosegretario CERIANI esprime il proprio assenso sulla proposta di mediazione rappresentata dal Capo di Gabinetto Carpani.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

Considerati:

- **il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni;**
- **l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), con il quale si è convenuto di demandare ad apposito accordo sancito da questa Conferenza la definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;**
- **l'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che prevede che l'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline di cui al richiamato articolo 4, deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;**
- **l'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", il quale prevede che, con Accordo da stipulare nella sede di questa Conferenza, su proposta del Ministero della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;**
- **l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta dell'11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), con il quale è stata individuata la disciplina di "Epidemiologia" per i dirigenti del ruolo sanitario non medici;**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070/CSR), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi- la disciplina di "Audiologia e Foniatria";
- che si ritiene necessario individuare tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la seguente disciplina: "Cure Palliative";
- l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 38 del 2010 che ha previsto che, con l'intesa da stipulare da questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministero della salute, sono definiti i requisiti minimi e le modalità necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità delle cure palliative e la rete per la terapia del dolore;
- l'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR) con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 3 della legge n. 38 del 2010;
- che, nell'allegato A della suddetta intesa, al punto 1, nell'ambito delle strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative, si auspica l'istituzione della disciplina "Cure Palliative" al fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del Servizio Sanitario Nazionale dedicato alle cure palliative;
- il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, Sezione II, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012 relativamente all'istituzione, per la categoria professionale dei Medici - Area della Medicina diagnostica e dei servizi, della disciplina di "Cure Palliative";

SI CONVIENE CHE

- è individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella Categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi - la seguente: "Cure Palliative";
- la tabella A), allegata all' Accordo sancito da questa Conferenza, il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), nel testo coordinato con quanto disposto dall'Accordo sancito da questa Conferenza l'11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), e modificata dall'Accordo sancito da questa Conferenza il 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070), è così modificata:

A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

1. Anatomia patologica;
2. Anestesia e rianimazione;
3. Audiologia e Foniatria;
4. Biochimica clinica;
5. Cure Palliative;
6. Farmacologia e tossicologia clinica;
7. Laboratorio di genetica medica;
8. Medicina Trasfusionale;
9. Medicina legale;
10. Medicina nucleare;
11. Microbiologia e virologia;
12. Neurofisiopatologia;
13. Neuroradiologia;
14. Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
15. Radiodiagnostica.

Si riporta, all'allegato A, parte integrante del presente atto, la Tabella coordinata con quanto disposto dal presente Accordo ad integrazione della tabella A), allegata all'Accordo sancito da questa Conferenza, il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), nel testo coordinato con quanto disposto dall'Accordo sancito da questa Conferenza l'11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), e modificata dall'Accordo sancito da questa Conferenza il 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070/CSR).
(All. 32)

Il **Ministro GNUDI** prendendo atto della posizione delle parti interessate, ringrazia per la partecipazione e chiude la seduta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO
Cons. Emenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 7	ALL. 1	REP. ATTI N. 51/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 8	ALL. 2	REP. ATTI N. 46/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 10	ALL. 3	REP. ATTI N. 54/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 11	ALL. 4	REP. ATTI N. 48/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 13	ALL. 5	REP. ATTI N. 49/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 14	ALL. 6	REP. ATTI N. 38/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 15	ALL. 7/a ALL. 7	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 29/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 16	ALL. 8/a ALL. 8	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 28/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 17	ALL. 9/a ALL. 9	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 30/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 18	ALL. 10/a ALL. 10	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 31/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 19	ALL. 11/a ALL. 11	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 32/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 20	ALL. 12/a ALL. 12	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 33/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

P. 21	ALL. 13/a ALL. 13	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 34/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 22	ALL. 14/a ALL. 14	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 35/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 23	ALL. 15	REP. ATTI N. 27/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 24	ALL. 16	REP. ATTI N. 26/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 32	ALL. 17	REP. ATTI N. 47/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 33	ALL. 18	REP. ATTI N. 36/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 35	ALL. 19	REP. ATTI N. 52/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 36	ALL. 20	REP. ATTI N. 53/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 37	ALL. 21	REP. ATTI N. 37/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 1	ALL. 22	REP. ATTI N. 50/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 3	ALL. 23	REP. ATTI N. 43/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 5	ALL. 24/a ALL. 24	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 42/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 6	ALL. 25/a ALL. 25	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 45/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 25	ALL. 26	REP. ATTI N. 56/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

P. 29	ALL. 27/a ALL. 27	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 39/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 30	ALL. 28/a ALL. 28	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 41/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 31	ALL. 29	REP. ATTI N. 44/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 38	ALL. 30	REP. ATTI N. 55/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 39	ALL. 31	REP. ATTI N. 40/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013
P. 9	ALL. 32	REP. ATTI N. 57/CSR DEL 7 FEBBRAIO 2013

